



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.6 del 23/11/2016 – 11/01/2017 Udienza pubblica del 23/11/2016
Massima n. 1:	Titolo : Finanza pubblica – Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – ricorso improprio all'istituto del disavanzo tecnico – illegittimità - Testo : E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, l'art.3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n.6, poiché esso, infatti, consente l'autorizzazione, non solo nel bilancio annuale, ma anche in quello pluriennale, di spese in assenza della prescritta copertura finanziaria, non tenendo conto che le operazioni di copertura non possono essere mai disgiunte dai profili giuridici delle componenti attive e passive (non solo quindi i flussi finanziari, ma anche i crediti ed i debiti coinvolti) che sono alla base della sua verifica. La norma censurata si pone altresì in contrasto con l'art. 3, comma 13, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, istitutivo dell'istituto del disavanzo tecnico poiché esso costituisce una tassativa eccezione alla regola del pareggio del bilancio e, come tale, risulta di strettissima interpretazione ed applicazione mentre la Regione Sardegna, dopo avere ignorato l'assenza dei previsti presupposti normativi (dimostrazione dell'eccedenza dei residui, corredata dalle prove di essi), ha rinviato ad imprecisati, successivi esercizi la copertura del presunto disavanzo tecnico.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 3 della legge della Regione Autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n.6 Parametri costituzionali: Art.81, terzo comma della Costituzione Altri parametri e norme interposte: Art. 3, comma 13 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Massima n. 2:	Titolo : Finanza pubblica - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri – ricorso improprio all'istituto del disavanzo tecnico – illegittimità - Testo : In considerazione dell'inscindibile connessione esistente tra la norma impugnata – dichiarata illegittima – e la struttura dei bilanci annuale e pluriennale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della regione Sardegna n. 6/2016 deve estendersi conseguenzialmente anche – ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87 – all'intera legge n. 6, nelle parti in cui applica al bilancio 2016 l'istituto del disavanzo tecnico, in cui consente di impegnare somme eccedenti rispetto alle risorse effettivamente disponibili ed infine nella parte in cui non individua specificatamente ed analiticamente i crediti e le rispettive scadenze che dovrebbero compensare le predette operazioni.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art. 3 della legge della Regione Autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n.6 Parametri costituzionali: Art.81, terzo comma della Costituzione Altri parametri e norme interposte: Art. 3, comma 13 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Art. 27 legge 11 marzo 1953, n.87

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca